Circ. n. 119

Al Personale Docente e ATA

Agli alunni e alle alunne

Alle Famiglie/Tutori

Albo on-line – Sito WEB – Bacheca RE

I C. "M.L. KING"-CALCINAIA
Prot. 0001263 del 05/02/2022
IV (Uscita)

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 5 del 04/02/2022.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg

Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:

1) **SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI**

a) **Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe**, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche nei centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

b) **Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe**, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

2) **SCUOLA PRIMARIA**

a) **Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato per la

rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

b) Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto accertato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano **un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto accertato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

3) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

a) Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto confermato positivo al COVID -19.

b) Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID 19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- Nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia la sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
- **Ai fini del calcolo dei casi** confermati positivi al COVID-19 **non e' considerato il personale educativo e scolastico.**
- **Verifica Green Pass:** la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza e la permanenza in aula in regime di auto sorveglianza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi.

- **Il regime sanitario: c**on cinque o più casi di positività nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati.
- **Non è consentito accedere o permanere** nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

- L'articolo quattro del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma uno dell'articolo trenta del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)